

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

ARTICOLO I – Ambito di applicazione-

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Tiscali S.p.A., con sede a Cagliari, località Sa Illetta SS 195 Km 2.300.

1.2 Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2011 come eventualmente successivamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società.

1.3 Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dall'assemblea ordinaria, gli aggiornamenti materiali ed adeguamenti normativi sono effettuati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO II – Intervento in assemblea

2.1 Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto conformemente alla normativa vigente ed a quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2.2 All'assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione.

2.3 Possono assistere all'assemblea dipendenti della Società e delle società controllate, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO III – Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea –

3.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza di norma un'ora prima dell'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

3.2 Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire con le modalità e i termini previsti nell'avviso di convocazione la documentazione comprovante tali poteri ai soggetti incaricati dalla Società.

3.3 Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto devono trasmettere ai soggetti incaricati la documentazione che legittima l'intervento del delegato in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.

ARTICOLO IV – Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea-

4.1 L'accesso ai locali dell'assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli azionisti ed alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno, da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

4.2 Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

4.3 Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari. I telefoni portatili devono essere disattivati.

ARTICOLO V – Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori-

5.1 Il Presidente dell'assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata ad un notaio, da un segretario, anche non socio nominato dall'assemblea su proposta del Presidente . Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione audio e video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

5.2 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

5.3 Il Presidente può farsi assistere da esperti esterni appositamente nominati.

5.4 Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e alla regolarità delle deleghe.

5.5 Ai sensi di statuto l'assemblea su proposta del Presidente, può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, in numero adeguato alle effettive esigenze, e costituire un ufficio di presidenza.

5.6 Il Presidente dell'assemblea per il servizio d'ordine può avvalersi di personale ausiliario appositamente incaricato.

5.7 Ove il Presidente metta ai voti eccezioni riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento, l'assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente avente diritto di voto.

5.8 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'assemblea, non prima che siano trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

5.9 Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Accertata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.

ARTICOLO VI – Sospensione e rinvio dell'assemblea-

6.1 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 7, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

6.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno

e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

ARTICOLO VII – Discussione e poteri del Presidente -

7.1 Il Presidente dell'assemblea, i sindaci e, su invito del Presidente, gli amministratori ed i dipendenti della Società e delle società controllate, nonché coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione e può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

7.2 Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'assemblea a maggioranza del capitale in essa rappresentato, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

7.3 Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere i lavori, assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi. Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere svolti nei tempi indicati dal Presidente.

7.4 Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente dell'assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a dieci minuti, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola. Il Presidente dell'assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato e, previo richiamo, può togliere la parola nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

7.5 Il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà, continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal presidente e in tutti i casi in cui pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza o al disordine. Nei casi più gravi il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

7.6 La richiesta di intervento sui singoli argomenti del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente dell'assemblea non abbia aperto la discussione sullo specifico argomento interessato dall'intervento. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

7.7 Il Presidente dell'assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate e gli esperti rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta. Il Presidente dell'assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i

lavori per un periodo non superiore a due ore. Dopo le risposte, sono ammessi soltanto brevi interventi di replica al termine dei quali il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione.

7.8 Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti:

- informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;
- informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possono concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto;
- informazioni riservate o confidenziali non di pertinenza dell'assemblea.

ARTICOLO VIII – Votazioni -

8.1 Il Presidente dell'assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

8.2 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase della discussione e stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

8.3 Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.

8.4 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio palese, esaurito il quale il Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi del segretario e del notaio, dichiara i risultati delle votazioni.

8.5 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'assemblea sono nulli.

8.6 Gli azionisti che votano contro o che si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.

8.7 In ogni caso i rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.

8.8 Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

ARTICOLO IX – Disposizioni finali -

9.1 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

9.2 Il Presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti.

9.3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.